

Statuto dell' I-AEP

Preambolo

L'Inter-Associativa Europea di Psicanalisi ha per scopo la trasmissione e la difesa della psicanalisi laica, ovvero la specificità della sua posizione nei confronti della medicina, della psicologia e delle psicoterapie.

Riceve la registrazione delle associazioni psicanalitiche che desiderano promuovere lo studio della loro funzione nella formazione dello psicanalista, soprattutto nella distinzione dei singoli rapporti di ognuna con l'opera di Freud e l'insegnamento di Lacan, per apprendere dal loro reciproco lavoro le ragioni per una politica della psicanalisi e interrogare il fatto associativo per gli psicanalisti.

Si lascia a ognuno al proprio interno, con la propria storia e le sue problematiche, la responsabilità della formazione degli analisti e quindi il problema della garanzia.

Si tiene in conto della diversità dello spazio psicoanalitico così formato, giocato sulla differenza, del resto proprio all'esperienza analitica, e si coglie l'opportunità e la necessità del mettere al lavoro dell'analisi laica.

Questa comunità di lavoro ha preso forma dopo la proposta del gennaio 1994 a Bruxelles e la fondazione - non formalizzato giuridicamente – dell'Inter-Associatif Européende Psychanalyse l'11 Gennaio 1997. La sua formalizzazione nel quadro giuridico della legge del 1 luglio 1901 stabilisce la sua rappresentatività secondo i seguenti articoli:

Articoli

1.IDENTITÀ DE L'I-AEP

1.1 L'associazione istituita dallo Statuto ha il nome "INTER-ASSOCIATIF EUROPEEN DE PSYCHANALYSE" o "I-AEP".

1.2 I-AEP ha sede a Parigi, Francia. La sede può essere spostata in qualsiasi altro luogo in Francia.

1.3 La sua durata è illimitata.

1.4 L'esercizio si apre il 1 ° luglio e termina il 30 giugno di ciascun anno solare.

2. SCOPO E MEZZI DI AZIONE

2.1 L'I-AEP ha per oggetto la trasmissione e la difesa della psicanalisi laica, lo studio della funzione delle associazioni di psicoanalisi nella formazione dello psicanalista, in particolare nella specificità dei rapporti specifici di ciascuna con il lavoro di Freud e l'insegnamento di Lacan, per imparare dal lavoro in comune le ragioni di politica per la psicoanalisi.

2.2 I mezzi di azione della I-AEP sono:

(a) facilitare e incoraggiare gli scambi tra Associazioni Aderenti all'I-AEP, mettendo in evidenza il legame della parola e la sua funzione istituyente dell'atto analitico, in particolare attraverso l'organizzazione di seminari,

(b) agevolare i contatti diretti e personali tra le associazioni dell'I-AEP attraverso vari mezzi di comunicazione,

(c) stabilire rapporti di lavoro con tutte le associazioni di psicoanalisi perseguendo degli obiettivi concordanti, e

(d) far conoscere e promuovere l'opera di Freud e l'insegnamento di Lacan al pubblico con ogni

mezzo, compresa (i) la pubblicazione e la diffusione in tutti i media di ogni tipo, e (ii) l'organizzazione di seminari e conferenze,(iii) sponsorizzazioni e (iv) lasciti di mecenati.

3. ADERENTI DELL' I-AEP

3.1 Qualità degli aderenti

(a) Gli Aderenti della I-AEP (di seguito "Associazioni Aderenti") sono costituiti esclusivamente da associazioni psicoanalitiche che si richiamano al lavoro di Freud e all'insegnamento di Lacan, che considerano l'associarsi come costitutivo della loro pratica.

(b) Ogni Associazione Aderente è autorizzato a dirsi con terzi aderente all'I-AEP.

3.2 Ammissione degli Aderenti

(a) qualsiasi associazione che risponda ai criteri di cui al paragrafo 3.1 (a), può domandare di diventare Aderente della I-AEP.

(b) L'ammissione di un candidato è deciso dal Coordinamento.

(c) L'associazione che vuole diventare Associazione Aderente invia al Segretariato dell'I-AEP i testi fondanti dell'associazione (statuto, l'elenco dei soci, ecc.). Il Segretariato li trasmette al Coordinamento.

(d) Dopo aver letto i documenti fondatori dell'organizzazione richiedente e l'audizione dei loro rappresentanti, il Coordinamento decide se intraprendere un lavoro in partenariato con l'associazione richiedente, per un periodo tale da consentirgli di assicurare lo svolgimento di un seminario, a suo tempo, così come una partecipazione al segretariato.

(e) L'associazione candidata è invitata a partecipare a tutti i Coordinamenti e seminari. Essa non ha il diritto di voto e non è soggetta al versamento di alcuna quota.

(f) Al termine di massimo tre anni di partnership di lavoro il Coordinamento decide sull'ammissione del candidato. L'Associazione ammessa come Aderente con diritto di voto riceve dal Coordinamento una restituzione sul lavoro di partnership tendente a dare la ragione di questo passaggio.

(g) La decisione del Coordinamento è sovrano, ma non pregiudica il diritto di un'associazione candidato la cui domanda è stata respinta e ripresentare nuovamente la sua candidatura in seguito.

3.3 Perdita della qualità di Aderente

La qualità di Associazione Aderente della I-AEP si perde:

(i) per dimissioni;

(ii) per lo scioglimento dell'Associazione Aderente, o

(iii) per radiazione per il non rispetto, durante il periodo di due anni, degli obblighi del seguente Statuto.

4. IL COORDINAMENTO

4.1 Funzionamento

(a) È costituito dalla riunione di tutte le Associazioni Aderenti. Ogni Associazione Aderente vale per una presenza e ha un voto. La presenza di ciascuna Associazione Aderente è assicurata da 1-4 persone autorizzate, che sono delegate all'I-AEP.

(b) Il coordinamento si riunisce un minimo di 4 volte l'anno e comunque un numero di volte necessario, convocato dalla Segreteria (o da un terzo degli Associazioni Aderenti) che stabilisce l'ordine del giorno. Ogni Associazione Aderente può chiedere l'inserimento di nuove questioni all'ordine del giorno.

(c) Le quattro riunioni minime del Coordinamento sono organizzate ciascuna su due giorni, il primo

fine settimana di febbraio e il terzo fine settimana di maggio, settembre e novembre.

(d) La riunione del Coordinamento di novembre dà luogo a un resoconto e a una relazione finanziaria dal Segretariato e determina l'ammontare dei contributi.

4.2 Giurisdizione

(a) Il Coordinamento è l'organo che delibera sugli orientamenti di lavoro di I- AEP.

(b) Autorizza il Segretariato a rappresentare l'I-AEP presso altre istituzioni, pubbliche o private,

(c) Ammette le associazioni candidate in qualità di Associazione di Associazioni.

(d) Il verbale è redatto dal Segretariato e sottoposto all'approvazione del Coordinamento successivo.

4.3 Modalità del voto

(a) Il Coordinamento delibera validamente soltanto se sono presenti in prima convocazione tre quarti delle Associazioni Aderenti e due terzi in seconda convocazione.

(b) Tutte le decisioni, se richiedono un voto (ad eccezione della decisione all'articolo 5.3 (d)) sono prese a maggioranza dei due terzi delle Associazioni Aderenti presenti.

(c) Un'Associazione e i suoi iscritti valgono solo per un voto nel calcolo del quorum e delle maggioranze. Non è possibile nessuna delega nel Coordinamento.

5. IL SEGRETARIATO

5.1 Associazioni segretari

(a) Le Associazioni Aderenti partecipanti alla Segreteria (di seguito denominati " Associazioni Segretari ") sono due Associazioni Aderenti, con due delegati per ciascuna, persone fisiche, sono chiamati a funzionare come Segretariato. Ogni Associazione Aderente è chiamata ad assicurare la Segreteria in tutti i ruoli, per ordine alfabetico.

(b) Per designare le Associazioni Segretarie, il Segretariato mantiene una lista di Associazioni aderenti.

(c) Il mandato del Segretariato è per un periodo di un anno, scade al termine della riunione del Coordinamento per l'approvazione del bilancio per l'anno passato. Questo mandato non è rinnovabile.

(d) Le Associazioni Candidate possono essere delegate ad alcuni compiti dalle Associazioni Segretarie secondo le necessità dell'I-AEP.

5.2 Composizione della Segreteria

(a) Il Segretariato è composto da quattro delegati delle Associazioni Aderenti (di seguito denominati "Segretari"), due dei quali sono chiamati a ricoprire le funzioni di Presidente e Tesoriere della I-AEP.

(b) La ripartizione della funzione di Presidente e Tesoriere tra i Segretari viene effettuata mediante sorteggio. Il Presidente e il Tesoriere non possono essere delegati della stessa Associazione Segretaria.

(c) I segretari non ricevono alcun compenso a fronte della loro qualità di Segretario.

(d) Il non rispetto degli obblighi del presente Statuto dei delegati delle Associazioni Aderenti esercitanti la funzione di Associazioni Segretarie comportano l'esclusione di dette Associazioni Aderenti dal Segretariato.

5.3 Funzionamento / competenza della Segreteria

- (a) Il Segretariato assiste il Presidente in tutte le attività della vita quotidiana della I- AEP .
- (b) È responsabile di assicurare al Coordinamento lo svolgimento di riunioni regolari o speciali.
- (c) La Segreteria attua le decisioni del Coordinamento, con particolare riguardo al programma di lavoro della I-AEP .
- (d) La Segreteria può rappresentare l'I-AEP nei confronti di altre associazioni o enti pubblici se viene incaricato dal Coordinamento con il voto di almeno quattro quinti delle Associazioni Aderenti presenti.
- (e) Il Segretariato può affiancare in qualsiasi forma sostenibile, a seconda delle circostanze e argomenti sui quali si è tenuto a deliberare, i delegati di altre Associazioni Aderenti in particolare nel trattamento di particolari questioni specifiche a un particolare paese.
- (f) Il Segretariato, su richiesta del Coordinamento, può anche utilizzare competenze esterne.
- (g) Il Segretariato aggiorna l'elenco delle Associazioni Aderenti, con l'indicazione, per ciascuno di essi, il loro organigramma e i/il loro rappresentante/i nel Coordinamento.
- (h) Il Segretariato prepara entro il 15 ottobre di ogni anno una relazione annuale per l' esercizio chiuso al 30 giugno scorso, compresi i risultati culturali e finanziari delle operazioni di I- AEP per l'esercizio trascorso.

5.4 Poteri specifici del Presidente e Tesoriere

- (a) Il Presidente
 - (i) Il Presidente rappresenta l'I-AEP in tutti gli atti della vita civile.
 - (ii) In caso di rappresentanza legale, il presidente non può essere sostituito che da un agente che agisce con una procura speciale.
- (b) Il Tesoriere
 - (i) Il Tesoriere è l'unica persona autorizzata a trattare i conti bancari della I-AE. Come tale, procede all'esecuzione delle spese ordinate dalla Coalizione.
 - (ii) Il Tesoriere redige il bilancio dell'Associazione. Può avvalersi dei servizi di un contabile pagato da I-AEP.
 - (iii) Ad ogni nuova nomina del Tesoriere designazione, i documenti di lavoro della I-AEP vengono trasferiti in qualsiasi luogo da lui scelto, che si trovi nel suo stato di residenza.

6. SEMINARIO

6.1 Ruolo

- (a) I seminari dell'I-AEP costituiscono il momento fondamentale d'incontro delle Associazioni Aderenti.
- (b) Questa è l'occasione in particolare per una Associazione Aderente per fornire le sue proposte e mettere nel dibattito le sue idee. Il seminario è un luogo di scambio tra i partecipanti, sottolineando il legame della parola alla funzione istitutiva dell'atto analitico. Riporta al Coordinamento i risultati della messa in pubblico degli insegnamenti.

6.2 Organizzazione del seminario

- (a) Ogni seminario è organizzato su due giorni interi, il primo fine settimana di giugno e dicembre.
- (b) I seminari sono proposti e organizzati da una o più Associazioni Aderenti. I costi relativi ai seminari sono sostenuti dalla/e Associazione/i Aderenti organizzatrice/i, salvo diversa decisione del Coordinamento.
- (c) Le Associazioni Aderenti che organizzano il seminario possono decidere, in accordo con il

Coordinamento, di pubblicare i lavori con l'etichetta di I-AEP.

(d) La molteplicità delle lingue presenti può richiedere l'uso della traduzione.

7. RISORSE FINANZIARIE

7.1 Le risorse finanziarie annuali del I-AEP sono costituite da:

(a) dai contributi delle sue Associazioni Aderenti e

(b) da tutte le risorse autorizzate dalle leggi e dai regolamenti, con l'approvazione del Coordinamento.

7.2 Il Coordinamento può, su proposta o no del Segretariato, effettuare la raccolta di fondi tra le Associazioni Aderenti per finanziare in tutto o in parte i costi di funzionamento corrente dell'I-AEP o tutti o parte dei costi per l'organizzazione di un Coordinamento o di un Seminario.

7.3 Il Coordinamento determina l'ammontare della quota annua, che è identico per tutte le Associazioni Aderenti.

8. SCIoglimento

8.1 Lo scioglimento della I-AEP può essere decisa dal Coordinamento.

8.2 In caso di scioglimento, il Coordinamento nomina uno o più liquidatori, incaricati della liquidazione dei beni dell'Associazione. Il patrimonio netto, se risultante, è devoluto in conformità con le decisioni del Coordinamento, che può decidere di cederlo in tutto o in parte, a una o più associazioni o organizzazioni che perseguano obiettivi analoghi.